



CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

NOTA INFORMATIVA CIRCA LA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI TRA L'ENTE E LE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2016

L'art. 6, comma 4, del D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 aveva introdotto l'obbligo di allegare al rendiconto della gestione 2016 un prospetto al fine di evidenziare la quadratura nei rapporti finanziari con le società partecipate.

L'articolo in parola disponeva testualmente quanto segue: " A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

Qualora vi fossero delle discordanze, la predetta nota doveva evidenziarle e illustrarne la motivazione; in tal caso, l'Ente era tenuto ad adottare i necessari provvedimenti ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. La nota informativa doveva essere asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti.

I nuovi principi e la conseguente predisposizione dei documenti di bilancio introdotti dall'art. 11, comma 6, lett. J) del decreto legislativo 23 luglio 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riprendono la soprarichiamata normativa disponendo che al rendiconto di bilancio degli enti locali vengano allegati "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie".

L'ufficio Finanziario ha provveduto, in ultimo, con nota P.E.C. ad inoltrare richiesta ufficiale dei dati necessari alla compilazione della prevista nota informativa al Sig. Dirigente del Settore n° 4 – Avvocatura – Società Partecipate competente ratione materiae.

Con nota prot. n° 158202 del 26/06/2017 pervenuta al Settore Economico Finanziario in data 28/06/2017 il Sig. Dirigente del Settore n° 4 – Avvocatura – Società Partecipate ha provveduto a redigere specifica relazione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.


Dalle risultanze della predetta nota si rilevano discordanze in ordine alle partite creditorie/debitorie tra le scritture contabili iscritte a bilancio dell'Ente e le società da questo partecipate rendendosi pertanto necessario ai sensi di legge procedere entro l'esercizio in corso, congiuntamente al settore responsabile delle società partecipate dell'Ente, all'analisi delle suddette discordanze ed alla conseguente adozione degli atti necessari alla riconciliazione delle partite contabili.


Reggio Calabria, li 28/06/2017




Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Stefano Maria Catalano

PER ASSEVERAZIONE
Il Collegio dei Revisori dei Conti









Città Metropolitana di Reggio Calabria

MOD. N° 158/2017

26/06/2017

Nota informativa circa la verifica dei debiti e dei crediti reciproci tra l'ente e le società partecipate – 2016 -

Si premette che nel corso dell'esercizio 2016 è stata operata ulteriore razionalizzazione delle partecipazioni di rilevanza economica e partenariato orizzontale non di rilevanza economica.

La società Sogas spa (aeroporto) è stata dichiarata fallita su istanza della Procura della Repubblica.

Il rappresentante legale dell'ente non ha ritenuto di approvare il ripiano perdite 2015. Sulla questione esiste vasta corrispondenza e pareri resi in particolare sulla esigenza di procedere alla ristrutturazione del debito ex art. 182 bis legge fallimentare che avrebbe sospeso la procedura fallimentare, o concordato con continuità aziendale che avrebbe consentito di partecipare alla gara indetta dall'ENAC per la concessione trentennale, sfumata per vedute diverse con il consiglio di amministrazione che ha deciso poco prima della sentenza dichiarativa fallimento la messa in liquidazione a causa dell'abbattimento del capitale sociale. Anche su questo punto è stato rilevato che bastava reintegrare il capitale non per intero ma per soli 2/3 – art. 2446 cc – e procedere con la ristrutturazione del debito. Le corrette procedure indicate non sono state accolte.

Tuttavia il rappresentante legale aveva già a luglio dichiarato in assemblea di attribuire in conto capitale la somma di euro 699.697,42 che avevano versato alle casse della società la città metropolitana di messina e regione calabria su autorizzazione del presidente stesso in quanto quella somma era la restituzione delle anticipazioni fatte dall'ente nel 2012 per ripiano 2011 in sostituzione dei due enti.

Contestuale al fallimento il giudice autorizzava l'esercizio provvisorio in forza di impegno del rappresentante legale di attribuzione della somma esistente in bilancio per euro 696.000.

Apertasi la procedura, è stata formulata istanza di insinuazione al passivo, dopo due udienze la curatela ed il giudice hanno ritenuto che dette somme non costituivano crediti con argomentazioni non convincenti per cui è stata proposta opposizione ai sensi dell'art 99 legge fallimentare con udienza fissata al 25.10.2017.

Ne consegue che il rapporto economico vede un credito preteso ma litigioso per euro 1.395.000.

Resta inteso che allorquando la Procura della Repubblica notifichi il rinvio a giudizio per reati commessi dagli amministratori, l'ente si costituirà parte civile per i danni subiti al proprio patrimonio azionario anche in relazioni alle perdite ripianate negli anni scorsi (in sostanza una azione risarcitoria equivalente all'azione sociale)

La società SVIPRORE spa in House nel corso dell'esercizio 2016 ha svolto i servizi (come da scheda già consegnata) attribuiti nel 2015.

La stessa ha subito la variazione dello statuto con riduzione del consiglio di amministrazione e previsione dell'amministratore unico nell'ottica del risparmio della spesa.

All'atto dell'attribuzione dei servizi è stata attribuita in conto esercizio (al fine dell'inizio attività) la somma di Euro 290.000 spalmata su cinque anni come da master plan.

Il primo esercizio – 2016 – approvato dall'assemblea riporta un utile di euro 12.487. Il bilancio è stato consegnato al settore ragioneria ai fini contabili.

Tenuto conto che il finanziamento a corredo dei tre contratti di servizio deve essere rimborsato per detto anno per euro 58.000 e la società deve restituire - in relazione alle esigenze di funzionamento tenuto conto che trattasi di società strumentale in house che non può distribuire utili se non

reimpiegati o restituiti all'ente che detiene il capitale - la somma di Euro (un quinto) 58.000.

Il bilancio 2016 non presenta capacità economica sufficiente per il rimborso tenuto conto pure che nel 2016 sono state introdotte novità normative sugli impianti termici che hanno richiesto una rivisitazione delle attività.

Il rapporto debiti crediti indica una somma a credito svipore di 63.525,26 ed una somma a debito verso l'ente di 372.661,26, per il netto a favore dell'ente è di euro 309.136 .

28.5
2017

